

Spese per trasferte di dipendenti e autonomi: cambiano le regole per la deducibilità fiscale dal 1.1.2025

Obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per la non imponibilità e deducibilità delle spese sostenute in occasione delle trasferte di lavoratori dipendenti e autonomi dal 1.1.2025.

Diventa essenziale per le aziende un rigoroso controllo della documentazione prodotta dai lavoratori oltre che una precisa formazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti.

Tra le novità più significative, intervenute a partire dal 1° gennaio 2025, vi sono sicuramente quelle relative alla gestione fiscale delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti nel corso delle trasferte o missioni effettuate per conto dei datori di lavoro.

Infatti, con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, sono in vigore nuove regole per ottenere l'esenzione fiscale delle spese sostenute e semplificare le modalità di rimborso.

Le norme, con il chiaro intento di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, introducono un generalizzato **obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili**, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 al fine della deducibilità fiscale e contributiva.

Le regole per i lavoratori dipendenti

Nello specifico i commi da 81 a 86 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024 introducono specifiche limitazioni sulla deducibilità di alcune spese connesse alla trasferta sia per i lavoratori subordinati che autonomi.

Dal **periodo di imposta 2025**, i lavoratori dipendenti che effettueranno trasferte o missioni, all'interno o all'esterno del perimetro del comune ove insiste il luogo di lavoro, potranno non includere nel reddito imponibile le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, questi ultimi effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea quindi anche Taxi o NCC, rimborsate dal datore di lavoro, solo se i **pagamenti** sono stati eseguiti mediante **carte di credito, bancomat, prepagate, app di pagamento, assegni bancari e circolari**.

Da ciò ne consegue che non sarà sufficiente per il lavoratore rendicontare gli importi su una semplice modulistica messa a disposizione dell'azienda ma dovrà necessariamente provare la tracciabilità degli stessi.

Qualora la spesa sia effettuata in contante e richiesta a rimborso la conseguenza sarà l'assoggettamento a prelievo fiscale e contributivo al pari di qualunque altra somma corrisposta al lavoratore.

È da notare come non si modifica la diversa regolamentazione fiscale delle trasferte avvenute fuori dal comune rispetto a quelle all'interno del comune salvo, come anzidetto, per la tracciabilità di alcune di esse. Infatti, continua a poter esser riconosciuta l'indennità forfetariamente determinata, entro le soglie indicate nel Testo Unico (art. 51 comma 5), per le trasferte extra comunali mentre saranno totalmente imponibili le indennità o i rimborsi, salvo quelli per rimborso viaggio e trasporto documentate adeguatamente e tracciate, quelle sostenute nel perimetro del comune.

In relazione alla **documentabilità delle spese di viaggio** l'innovazione, introdotta dal art. 3 c. 1 lett. b D.Lgs. n. 192/2024, consente oggi al lavoratore di evitare di presentare documenti dettagliati emessi dal vettore purché però le spese siano sostenute con mezzi tracciabili e comprovate. Si rammenta che non si modifica nemmeno l'indicazione della necessaria esposizione sul Libro Unico del Lavoro di tutte le somme corrisposte al lavoratore anche se erogate a titolo di rimborso dei costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro.

Le regole per i lavoratori autonomi

La legge di Bilancio 2025 cambia le regole per le spese di trasferta anche per i lavoratori autonomi. Sempre **dal 1° gennaio 2025** le spese relative a **prestazioni alberghiere**, di **somministrazioni di alimenti e bevande** nonché i viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi chilometrici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono **deducibili** se i pagamenti sono sostenuti mediante **sistemi di pagamento tracciabili**.

Accumuna, i dipendenti e gli autonomi la riconduzione, nel caso in cui non si abbia cura di effettuare i pagamenti nel rispetto delle previsioni normative, delle somme erogate a reddito di lavoro subordinato o autonomo con un conseguente aumento dei costi per i lavoratori e, per datori di lavoro o committenti, l'impossibilità di dedurre i costi sostenuti. Proprio su questo ultimo aspetto si evidenzia come il legislatore sia intervenuto anche modificando l'art. 95 TUIR (Spese per prestazioni di lavoro sostenute dalle imprese) disponendo appunto che la deducibilità dei costi sarà condizionata al ricorso a metodi di pagamento tracciabili. Pertanto, diventa essenziale per le imprese un rigoroso controllo della documentazione prodotta dai lavoratori oltre che una precisa formazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti.

Le spese di rappresentanza

Con il medesimo intento di frenare comportamenti volti all'evasione fiscale, la legge di Bilancio 2025 interviene anche sull'art. 108 TUIR (Spese di rappresentanza) disponendo che esse saranno deducibili dal reddito di impresa solo se le stesse sono state sostenute con modalità tracciabili. Non viene intaccato il requisito sostanziale che ammette la deducibilità ovvero che la spesa sia inerente all'attività di impresa.

Luino, 16/01/2025